

**CAMERA PENALE REGIONALE LIGURE**  
**“ERNESTO MONTEVERDE”**

**S T A T U T O**

**Art. 1** – E’ costituita, con sede in Genova, presso il Palazzo di Giustizia, in Piazza Portoria 1, una Associazione senza scopo di lucro denominata «CAMERA PENALE REGIONALE LIGURE – *ERNESTO MONTEVERDE*», fra Avvocati e Patrocinatori iscritti negli Albi e nei Registri professionali del Distretto della Corte di Appello di Genova che esercitino il patrocinio penale e che non siano iscritti ad altra Camera Penale.

**Art. 2** – La Camera Penale aderisce all’Unione delle Camere Penali Italiane, ne fa propri i principi ed ha i seguenti scopi:

a) contribuire a mantenere alto e difendere il prestigio della classe forense, conformemente alle antiche e nobili tradizioni di questa;

b) svolgere attiva opera per una migliore e più moderna attuazione della giustizia penale, nel rispetto ed in attuazione dei principi costituzionali dell’equo processo e del diritto di difesa;

c) rafforzare i vincoli di solidarietà fra gli avvocati penalisti;

d) stabilire contatti con l’Autorità Giudiziaria al fine di mantenere salda e cordiale la collaborazione fra i magistrati e gli avvocati penalisti, nonché al fine di risolvere con spirito pratico i problemi inerenti al servizio giudiziario;

e) proporre e compiere quanto possa riuscire di utilità agli interessi morali ed economici degli aderenti;

f) promuovere iniziative culturali e di aggiornamento attinenti alla professione forense, con particolare riferimento alla formazione professionale contemplata dall’art. 29 comma 1 *bis* disp. att. al c.p.p., nonché ogni altra

**CAMERA PENALE REGIONALE LIGURE**  
**“ERNESTO MONTEVERDE”**

manifestazione di carattere sociale e scientifico connessa all’esercizio della professione forense;

g) mantenere i contatti e promuovere iniziative adeguate agli scopi associativi con le Camere Penali costituite presso gli altri Tribunali del Distretto accogliendone, se lo richiedono, un rappresentante nel Consiglio Direttivo con funzioni meramente consultive;

h) interloquire con gli Ordini degli Avvocati del Distretto per rappresentare e perorare le istanze della avvocatura penalista.

**Art. 3** – L’attuazione degli scopi della Camera Penale è demandata ad un Consiglio Direttivo eletto dalla Assemblea e composto da un Presidente, un Segretario e da nove membri.

Sono eleggibili a consiglieri tutti i soci che nel giorno delle elezioni hanno compiuto sei anni di iscrizione all’Albo degli Avvocati.

In caso di rinuncia da parte di uno dei consiglieri o comunque della sua cessazione dalla qualità di socio della Camera Penale ai sensi dell’art. 10, sarà chiamato quale componente del Consiglio Direttivo il socio che alle precedenti elezioni è risultato il primo dei non eletti.

Il Consiglio Direttivo provvederà anche a dirimere tutte le controversie che eventualmente sorgano tra i soci, ove ne sia richiesto, a intervenire a tutela degli interessi professionali dei Soci, quando siano o possano venir lesi in modo da offendere il prestigio della classe degli avvocati penalisti, nonché in ogni altro caso in cui lo stesso prestigio sia comunque offeso.

**Art. 4** – L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano fondamentale della Camera Penale.

## ***CAMERA PENALE REGIONALE LIGURE*** ***“ERNESTO MONTEVERDE”***

I Soci si riuniranno in Assemblea ordinaria almeno una volta all'anno, entro il mese di luglio, per l'approvazione del bilancio di previsione e di quello consuntivo, nonché per ogni altra deliberazione di ordinaria amministrazione.

L'Assemblea verrà inoltre convocata ogni due anni, entro tre mesi dalla fine del biennio, per l'elezione del Consiglio Direttivo. Tale elezione sarà fatta a scrutinio segreto, salva diversa volontà dell'Assemblea di procedere per alzata di mano.

Il giorno della convocazione dell'Assemblea ordinaria sarà stabilito dal Consiglio Direttivo e comunicato ai Soci per affissione nella bacheca dell'Associazione e/o con altro mezzo ritenuto idoneo allo scopo.

L'Assemblea potrà riunirsi in via straordinaria:

a) tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, o sia necessario a norma del presente Statuto;

b) quando almeno un terzo dei Soci ne faccia richiesta formale al Consiglio Direttivo, indicando le questioni da sottoporre all'Assemblea. In questa ipotesi la data di convocazione dell'Assemblea non potrà essere fissata dal Consiglio oltre il quindicesimo giorno dalla richiesta.

I lavori delle Assemblee dei Soci, sia ordinarie sia straordinarie, dovranno essere conservati a cura del Segretario della Camera Penale che sottoscriverà le relative verbalizzazioni insieme al Presidente.

**Art. 5** - L'Assemblea è diretta dal Presidente del Consiglio Direttivo con l'ausilio del Segretario. L'Assemblea si riterrà valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei Soci ed in seconda convocazione (che dovrà essere effettuata a distanza non minore di 24 ore e non maggiore di sette giorni dalla prima) con qualunque numero di intervenuti.

Partecipano con diritto di voto all'Assemblea i Soci in regola con il pagamento della quota sociale.

**CAMERA PENALE REGIONALE LIGURE**  
**“ERNESTO MONTEVERDE”**

Le deliberazioni verranno prese con tanti voti che rappresentino la maggioranza degli intervenuti.

Le deliberazioni che non riguardino persone saranno prese con votazione per alzata di mano.

Per le votazioni relative alle persone e all'elezione dei consiglieri sarà adottato preferibilmente lo scrutinio segreto.

Il controllo dei risultati dello scrutinio sarà compiuto pubblicamente dal Presidente dell'Assemblea assistito da un componente del Consiglio Direttivo e da due scrutatori nominati dall'Assemblea.

Per la nomina dei componenti del Consiglio Direttivo risulteranno eletti i Soci che avranno riportato il maggior numero di suffragi. In caso di parità, sarà eletto il candidato con maggiore anzianità professionale risultante dall'Albo.

**Art. 6** – Le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, ove questa ne ravvisi l'opportunità, saranno comunicate alle Autorità, agli Enti ed agli Organismi interessati alle deliberazioni stesse e potranno anche essere portate, in modo idoneo, a conoscenza del pubblico.

**Art. 7** – Alla prima riunione il Consiglio Direttivo provvede alla nomina del Presidente, del Segretario e del Tesoriere. Le riunioni del Consiglio Direttivo si riterranno valide se saranno presenti almeno sei dei componenti. Esse dovranno essere presiedute dal Presidente o, in caso di suo impedimento, da un Consigliere delegato dal Presidente.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Associazione, convoca e dirige i lavori del Consiglio con funzioni di indirizzo e coordinamento dei Consiglieri.

Il Segretario cura l'attuazione delle delibere consiliari.

**CAMERA PENALE REGIONALE LIGURE**  
**“ERNESTO MONTEVERDE”**

Il Tesoriere si occupa della riscossione delle quote associative e della gestione dei fondi.

Il Consiglio Direttivo deciderà con tanti voti che rappresentino la maggioranza dei presenti.

In caso di eventuale parità, si considera doppio il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

Il Consiglio si riunirà tutte le volte che il Presidente lo riterrà opportuno, nonché quando ne sia fatta richiesta formale, diretta al Presidente, anche da un solo componente. Il richiedente dovrà precisare nella richiesta l'argomento che intende sia trattato. I lavori del Consiglio Direttivo dovranno essere verbalizzati in apposito registro da tenersi a cura del Segretario della Camera Penale e le verbalizzazioni dovranno essere sottoscritte da tutti i presenti.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di incaricare uno o più Soci cui affidare specifici compiti di segreteria e coordinamento delle funzioni delegate ai Consiglieri.

Le cariche di Presidente e Segretario non possono essere ricoperte dallo stesso Socio per più di due mandati consecutivi.

**Art. 8** – Possono essere Soci della Camera Penale Ligure gli Avvocati e i Patrocinatori iscritti negli Albi e nei Registri professionali del Distretto della Corte di Appello di Genova che trovandosi nelle condizioni di cui all'art.1, ne facciano domanda scritta al Consiglio Direttivo il quale delibera sull'accettazione.

**Art. 9** – La quota di iscrizione sarà stabilita dal Consiglio Direttivo. Potranno essere fissate quote differenziate per i Colleghi più giovani.

**Art. 10** – Cesserà di far parte della Camera Penale Ligure, con provvedimento del Consiglio Direttivo:

**CAMERA PENALE REGIONALE LIGURE**  
**“ERNESTO MONTEVERDE”**

a) il socio che darà le dimissioni da presentare per iscritto al Consiglio Direttivo;

b) il socio che ometterà di pagare la quota sociale entro il 30 aprile del relativo anno in corso;

c) il socio che con provvedimento definitivo degli organi professionali sia stato radiato dagli Albi Professionali.

La sospensione dagli Albi Professionali comporta la sospensione dalla qualità di Socio per eguale periodo di tempo.

Al Socio che compia azione in contrasto con gli scopi per cui è istituita la Camera Penale ed in particolare per gli scopi di cui alle lettere A e C dell'art. 2 dello Statuto, il Consiglio Direttivo potrà infliggere la deplorazione orale o scritta e nei casi gravi od in caso di reiterazione la sospensione fino a sei mesi, e nei casi più gravi l'espulsione. In nessun caso potranno essere inflitte la deplorazione o l'espulsione se al Socio non sia stato preventivamente contestato l'addebito e se non gli sia stato consentito di difendersene, personalmente o per iscritto, di fronte al Consiglio.

Il Socio avrà in ogni caso il diritto di appellarsi alla Assemblea entro dieci giorni dalla comunicazione della deliberazione del Consiglio, facendone richiesta al Presidente che dovrà riunire l'Assemblea dei Soci entro venti giorni dalla richiesta.

**Art. 11** – La Camera Penale Ligure può, su parere del Consiglio Direttivo, aderire ad Associazioni affini di carattere nazionale od internazionale.

La Camera Penale ha la facoltà di ricevere contributi, elargizioni, donazioni e lasciti.

Il patrimonio della Camera Penale è costituito:

- dalle quote di associazione;
- dai contributi, elargizioni, donazioni e lasciti;

**CAMERA PENALE REGIONALE LIGURE**  
**“ERNESTO MONTEVERDE”**

- dagli eventuali proventi di attività in campo pubblicistico od editoriale e dagli eventuali corrispettivi dei servizi strettamente attinenti all'esercizio della propria attività che potranno essere apprestati;

- dai beni strumentali.

**Art. 12** – Il Consiglio Direttivo potrà compilare norme e regolamenti interni, in attuazione del presente Statuto.

**Art. 13** – Per garantire la rappresentanza dei Colleghi con minore anzianità professionale, su proposta del Consiglio Direttivo, l'Assemblea dei Soci potrà deliberare l'istituzione della Consulta Giovanile, organo della Camera Penale riservato agli avvocati iscritti all'Albo da non più di sei anni e ai patrocinatori che esercitano la professione penale.

Tramite la Consulta Giovanile la Camera Penale prenderà conoscenza e approfondirà le problematiche dei colleghi più giovani approntando le soluzioni opportune.

Il funzionamento della Consulta Giovanile rispecchierà il presente statuto, con le seguenti eccezioni:

L'assemblea eleggerà tre Portavoce, i quali, a loro volta, nomineranno il Presidente.

Il Presidente dovrà essere iscritto all'Albo degli Avvocati da almeno due anni.

Il Presidente della Consulta Giovanile, ove costituita, sarà membro di diritto del Consiglio Direttivo della Camera Penale.

Gli iscritti alla Consulta Giovanile sono a tutti gli effetti Soci della Camera Penale.

Per promuovere la formazione dell'avvocato penalista secondo i principi del presente statuto e la conseguente futura adesione alla Camera Penale, su proposta del

**CAMERA PENALE REGIONALE LIGURE**  
**“ERNESTO MONTEVERDE”**

Consiglio Direttivo, l'Assemblea dei Soci potrà deliberare l'istituzione del “Socio sostenitore o aspirante”, il quale, assolvendo al pagamento di una quota differenziata determinata dal Consiglio Direttivo, potrà partecipare a tutte le attività dell'Associazione senza diritto di voto, attivo o passivo.

Al fine di non disperdere il patrimonio di idee e di esperienza costruito negli anni, l'assemblea dei soci potrà deliberare l'istituzione della Consulta dei Past Presidents, costituita di diritto da coloro i quali abbiano già ricoperto la carica di Presidente della Camera Penale Regionale Ligure o della Camera Penale di Chiavari . I componenti della Consulta dei Past Presidents , su invito del Presidente della Camera Penale Regionale Ligure, parteciperanno alle riunioni del Consiglio Direttivo con funzioni consultive, senza diritto di voto, nelle quali verranno deliberate questioni di particolare rilevanza ed interesse per gli scopi associativi di cui all'art. 2 del presente Statuto.

**Art. 14** – la designazione dei soci della Camera Penale delegati a partecipare al Congresso ordinario o straordinario convocato dal Presidente del Consiglio delle Camere Penali, ai sensi dell'art. 5 dello Statuto dell'Unione della Camere Penali Italiane, è demandata alla Assemblea dei Soci.

- Testo aggiornato ed approvato dalla Assemblea dei Soci del 28 giugno 2024

\* \* \*

Il Presidente

Il Segretario

Avv. Fabiana Cilio

Avv. Nicola Scodnik